



TRIBUNALE DI VITERBO

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

N.1/2019 R.F.

Il Giudice delegato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dr. Antonino Geraci,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da BRUNORI PAOLO ai sensi degli art. 14 ter e ss. l. n.3/2012;

visti gli art. 14 ter e 14 quinquies della legge n.3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b);
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della legge n. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità della proposta o del piano nonché dell'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);
- alla domanda risultano allegati, come prescritto dall'art. 14ter comma 3 della legge n. 3/2012,
 - a) l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
 - b) una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
 - i) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;



- ii) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - iii) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - iv) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - v) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;
- Rilevato che il proponente ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 ter comma 5);
 - Ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies comma 1);
 - Rilevato che in ragione di quanto adottato dal ricorrente in ordine alle spese minime essenziali di vita e considerati specificatamente i redditi percepiti, il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett.b) può essere stabilito in euro 1200,00 mensili, al netto delle imposte (considerato che il maggior importo stimato dal debitore è basato in parte su voci di spesa calcolate in via presuntiva/prognostica e dunque non documentato);
 - Rilevato che occorre nominare un liquidatore, fermo restando che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed, in particolare, quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile delle notizie dell'esperimento di vendita e quello di individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva;
 - considerato che il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare;
 - **preso atto del consenso del coniuge del ricorrente alla alienazione dell'immobile oggetto di ipoteca;**
 - considerato che tale consenso consente una migliore collocazione sul mercato dell'immobile in quanto il creditore ha iscritto ipoteca sull'interessa dell'immobile;



- ritenuto che la disponibilità manifestata dal coniuge in questa sede potrà essere valutata ai fini della successiva esdebitazione del sovraindebitato;
- considerato, infine, che il consenso manifestato dal coniuge dovrà essere opportunamente valutato nel programma di liquidazione da parte del liquidatore;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di BRUNORI PAOLO,

NOMINA

liquidatore il dott. Giuseppe Mangano

DISPONE

- che, sino alla chiusura della procedura non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure pendenti e richiedere quindi al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura;
- stabilisce che il ricorso ed il presente decreto vengano comunicati ai creditori entro 20 giorni e ordina la pubblicazione, a cura del liquidatore, della domanda e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Viterbo entro 45 giorni dalla comunicazione al ricorrente del presente provvedimento;
- poiché il patrimonio comprende beni immobili e/o beni mobili registrati, ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ESCLUDE

dalla liquidazione i redditi e gli altri guadagni della ricorrente sino al limite di euro 1.200,00 mensili al netto delle eventuali imposte;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino al momento in cui il liquidatore deciderà di porre in esecuzione il presente decreto.



Si evidenzia che il presente decreto è equiparato al pignoramento ed è titolo esecutivo.

Il presente decreto è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano in quanto compatibili gli art. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 della legge n. 3/2012) e, pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termini di 10 giorni dalla comunicazione.

Viterbo, 10/03/2019

Il Giudice
dott. Antonino Geraci

